

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 18.470 di Repertorio n. 7.028 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 duemilaventi il mese di settembre il giorno 25 venticinque.

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il dott. Laccisaglia Massimo, nato a Milano il 26 dicembre 1947 e domiciliato per la carica in Milano, via Pier Luigi da Palestrina n. 2, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società:

**"innovative-RFK S.p.A."**

in breve "i-RFK S.p.A.", con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 8.791.520 (ottomilionesettecentonovantunomilacinquecentoventi) come dichiarato dal comparso, diviso in numero 8.791.520 (ottomilionesettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962, R.E.A. MI-2504797, dichiara di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea straordinaria della società stessa tenutasi in data

25 settembre 2020

in Milano, Via Santa Marta n. 19, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come ancora in vigore ai sensi dell'art. 71 del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104, giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, presente alla riunione, assemblea che si è svolta nel seguente modo.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, alle ore 11.07 undici e sette minuti assume la presidenza il comparso sig. dott. Laccisaglia Massimo nella sua qualità, il quale, dopo aver richiesto a me notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza, certo che ci si pos-

sa di nuovo ritrovare di persona con tutti al più presto e informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea viene tenuta in seconda convocazione, a seguito della mancata costituzione della assemblea in prima convocazione come risulta agli atti sociali (del rinvio è stato pubblicato comunicato stampa sul sito della società);

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria è stata regolarmente convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2020 per oggi, alle ore 11 undici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 9 settembre 2020 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2020", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "IlSole24Ore" a pag. 18 (e ripubblicato il giorno 11 settembre 2020), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

#### *Ordine del Giorno*

1) Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare:

art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding).

-

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come ancora in vigore ai sensi dell'art. 71 del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Martino Liva;

- anche l'art. 13 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 suddetto;

- sono attualmente presenti:

\* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala esso Presidente

dott. Laccisaglia Massimo, i consiglieri Sigg. Avv. Annalisa Pescatori e Ernesto Paolillo sono collegati in teleconferenza, mentre gli altri consiglieri sono assenti giustificati;

\* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Miceli Vincenzo ed il Sindaco effettivo dott. Brega Carlo entrambi collegati in teleconferenza, mentre è assente giustificata l'altro sindaco effettivo dott.ssa Paola Simonelli;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) suddiviso in numero 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Access*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris SA e la società non risulta iscritta nell'elenco Consob quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali tra i soci dell'Emittente stessa;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Martino Liva, del Foro di Milano - Studio Legale DLA Piper, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 già citato, collegato in teleconferenza, il quale ha ricevuto da numero sei azionisti numero otto deleghe - non revocate, con relative istruzioni di voto sui punti all'ordine del giorno rappresentanti complessive numero 3.075.046 (tremilionisettantacinquemilaquarantasei) azioni ordinarie;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);
- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Martino Liva, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero otto deleghe ricevute dagli azionisti, di cui all'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che si allega come indicato alla fine del presente verbale, complessivamente rappresentanti numero 3.075.046 (tremilioni-settantacinquemilaquarantasei) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 34,97% (trentaquattro virgola novantasette per cento) circa delle totali numero 8.791.520 (ottomilionsettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea straordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;
- fa presente che i lavori assembleari sono registrati e che i dati personali raccolti saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea, per la verbalizzazione e per gli adempimenti successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy e non saranno conservati;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio e i favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti risulteranno nell'elenco

analitico dei partecipanti all'assemblea con il prospetto delle votazioni allegato come indicato alla fine del presente verbale.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo all'unico argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa ed, in particolare, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno, già messa a disposizione, è stata depositata e lo è tuttora e pubblicata sul sito internet della società (di ciò è stato dato avviso a Euronext Paris SA), di cui pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e che verrà allegata come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno recante:

*1) Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare:*

*art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding).*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'assemblea i motivi che consigliano di approvare le seguenti Proposte di modifiche statutarie:

- all'art. 2 (oggetto), al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali, e secondo tecniche e modalità difformi da quelle che connotano la gestione collettiva del risparmio;
- all'art. 10 (recesso), al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding).

Con riferimento all'aggiornamento dell'art. 2 dello statuto, in particolare, si suggerisce di valutare la modifica dell'attuale formulazione dell'oggetto sociale nel senso di prevedere che:

(i) l'attività consiste nell'acquisizione e detenzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, in particolare con riferimento alle start-up e PMI innovative, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 codice civile e con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo di tali società attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali;

(ii) la suddetta attività è svolta nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e che, in particolare, la società non può svolgere alcuna delle attività previste dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e del Decreto legislativo n. 58 del 1998, incluse quelle di gestione collettiva del risparmio;

(iii) la suddetta attività è svolta senza che la società rispetti alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento target, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società target.

Con riferimento all'aggiornamento dell'art. 10 dello statuto, in particolare, si suggerisce di valutare l'inserimento della previsione del diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding), requisito necessario in vista di probabili future campagne su portali di crowdfunding (dato atto che l'altro requisito previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b) del regolamento suddetto è già rispettato con la previsione dell'art. 10 *bis* dello statuto in materia di pubblicità di patti parasociali). L'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento suddetto richiede infatti che lo Statuto preveda "*in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni ovvero clausole che attribuiscono un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio, nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta*".

Il Presidente fa presente che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie

di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili

Il Presidente fa presente che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione, compreso lo statuto sociale nella nuova versione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il sindaco effettivo dott. Carlo Brega, a nome del Collegio Sindacale (essendo il Presidente del Collegio al momento scollegato), ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Miceli Vincenzo ricollegatosi conferma quanto sopra e si scusa per l'inconveniente.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno in discussione infra trascritta - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio - che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Signori Azionisti,*

*l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

#### **DELIBERA**

*1) di approvare la Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali, di modo che il suo nuovo testo sia quello risultante dal corrispondente articolo dello statuto che viene allegato al verbale della riunione assembleare per il suo deposito nel Registro delle Imprese;*

*2) di approvare la Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding), di modo che il suo nuovo testo sia quello risultante dal corrispondente articolo dello statuto che viene allegato al verbale della riunione assembleare per il suo deposito nel Registro delle Imprese;*

*3) di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai*

*sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;*

*4) di autorizzare i legali rappresentanti protempore, in via disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e suo allegato statuto, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.24 undici e ventiquattro minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.25 undici e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

\*\*\*

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.25 undici e venticinque minuti.

\*\*\*

Il Presidente consegna a me Notaio perchè vengano allegati al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, che al presente verbale allego come parte integrante, sotto la lettera "B";
- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C".

\*\*\*

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11.45 undici e quarantacinque minuti, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di quattro fogli scritti sopra quindici pagine e fin qui della pagina sedici in parte a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Massimo Laccisaglia

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Innovative – RFK S.p.A.

Sede in Milano, via F. Sforza n. 14

Prospetto Voti Assemblée Straordinaria del 25 settembre 2020

*Proposta di modifiche statutarie, merenti, in particolare: art. 2 (oggetto) al fine di chiedere che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; art. 16 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (ed Regolamento Crowdfunding).*

Allegato A del n. 18470/2028 di rep.

N.	Socio delegante	Numero di Azioni in delega	Punto ODG	Punto F ODG
1.	Brivio Mirella	125.000	Delibera modificata applicata in tutto dello statuto	Delibera modificata applicata in tutto dello statuto
2.	Pescetto Paolo	907.786	F	F
	Pescetto Paolo	1.000.000	F	F

3.	Lacisaglia Massimo	12.200	F	F
4.	Red - Fish Srl	277.060	F	F
	Red - Fish Srl	200.000	F	F
5.	Gottardo Tiziano	500.000	F	F
6.	Selto International Group S.r.l.	53.000	F	F
	Tot. Azioni	3.075.046	Favorevoli	Favorevoli 3.075.046



*M. Lacisaglia*  
*Procuratore*

Innovative - RPK S.p.A.

Sede in Milano, via F. Sforza n. 14

Deleghe ricevute dal Rappresentate Designato per Assemblée Straordinaria del 25 settembre 2020 (seconda convocazione)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Intermediario	Modello delega utilizzato
1.	Brivio Mirella	125.000	Iccrea	Art. 135-Undecies
2.	Pescetto Paolo Pescetto Paolo	907.786	Allianz - BNP Paribas	Art. 135-Undecies
		1.000.000	Banca CIC	
3.	Laccisaglia Massimo	12.200	Allianz Bank	Art. 135- Novies
4.	Red - Fish Srl Red - Fish Srl	277.060	Fireco	Art. 135-Undecies
		200.000	Allianz Bank - BNP Paribas	
5.	Cottardo Tiziano	500.000	BNP Paribas	Art. 135-undecies
6.	Safio International Group S.r.l.	53.000	Fireco	Art. 135- undecies

Totale azioni presenti in delega al rappresentante designato n. 3.075.046 azioni, pari al 34,97% del totale delle azioni



*W. Laccisaglia*  
*Massimo*

*Allegato B del n. 18470/7028 di rep.*

**Innovative – RFK S.p.A.**  
**Sede in Milano, via F. Sforza n. 14**  
**Capitale sociale pari ad Euro 8.791.520**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI Innovative – RFK SpA – Società Quotata presso Euronext Access Paris (MTF)**

#### **Convocazione di Assemblea Straordinaria**

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in prima convocazione il 24 settembre 2020, alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il 25 settembre 2020, alle ore 11, in entrambi i casi presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare:

art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding).

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE** Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a Euro 8.791.520 composto da n. 8.791.520 azioni ordinarie, prive del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

**ESERCIZIO DI VOTO, INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

In ragione dell'emergenza "COVID-19", prorogata sino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 104/20, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché avuto riguardo dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il "DL Covid-19"), ai sensi del quale "alle società quotate è consentito di disporre che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98" (il "TUR") previsione che "si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione", la Società dispone che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea, dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Martino Liva (il "Rappresentante Designato"), con studio in – c.a.p. 20123 - Milano Via della Posta n. 7.

*M. Liva*

Signori Azionisti,  
il Consiglio di Amministrazione di innovative - RFK S.p.A. ("Società") vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di apportare allo statuto sociale attuale ("Statuto attuale"), il cui testo è riportato qui di seguito, le modifiche come meglio evidenziate, in modalità revisione, nel testo di statuto qui di seguito oltre riportato ("Nuovo Statuto").

STATUTO ATTUALE

Allegato A)

NUOVO STATUTO

Allegato B)

\*\*\*\*\*

Tanto premesso Vi proponiamo la proposta di deliberazione del seguente tenore e contenuto:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*DELIBERA*

- 1) di approvare la Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali, di modo che il suo nuovo testo sia quello risultante dal corrispondente articolo dello statuto che viene allegato al verbale della riunione assembleare per il suo deposito nel Registro delle Imprese;*
- 2) di approvare la Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding), di modo che il suo nuovo testo sia quello risultante dal corrispondente articolo dello statuto che viene allegato al verbale della riunione assembleare per il suo deposito nel Registro delle Imprese;*
- 3) di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;*
- 4) di autorizzare i legali rappresentanti protempore, in via disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e suo allegato statuto, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese."*

Milano, [\*] Settembre 2020

Innovative - RFK S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

---

l'Amministratore Delegato

Paolo Pescetto

Allegato H del n. 18324/6976 di rep.

**STATUTO**

**ALLEGATO A**  
alla Relazione Modifiche  
Statutarie

**TITOLO I**

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione**

**Art. 1**

**Denominazione**

1.1. È costituita una società per azioni denominata

**"innovative-RFK S.p.A."**

senza vincoli di rappresentazione grafica.



1.2 La società potrà essere denominata in breve anche i-RFK S.p.A.

**Art. 2**

**Oggetto**

2.1 La società ha per oggetto in via principale lo svolgimento delle seguenti attività, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni, concessioni o visti prescritti dalle vigenti leggi:

- servizi di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale e precisamente: di consulenza gestionale e direzionale, in materia di politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, di sviluppo e ristrutturazione aziendale; servizi di consulenza in materia di gestione del marketing; il tutto con particolare riguardo alle START UP e PMI innovative;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, in particolare con riferimento alle START UP e PMI innovative, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile ed al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;
- potrà operare quale altra società di capitale che investe prevalentemente in start-up innovative ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera f del Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016;



- organizzazione di corsi di formazione professionale per enti e privati;
- servizi elaborazione e gestione dati statistici, per conto di enti e privati.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente, e con l'espressa esclusione delle attività riservate.

2.2 La società può compiere in Italia e all'estero, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- prestare avalli e fidejussioni e ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170).

2.3 La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione e/o da ogni altro ente ò Istituto di diritto pubblico.

### **Art. 3**

### **Sede**

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

3.4 Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 4**

#### **Durata**

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilafacento) e potrà essere prorogata.

### **Art. 5**

#### **Domiciliazione**

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.


5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Azioni**

#### **Art. 6**

#### **Misura del Capitale**



Handwritten signatures of the administrators and the auditor, including the name M. Locantini.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 8.791.520,00 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi virgola zero zero), diviso in n. 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.


6.2 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle delle Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della

Società;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di




collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola trancha, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in

volta necessarie;

c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'M. Scuderi' and the signature on the right is 'M. Scuderi' with a second, smaller signature written above it.

deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

#### **Art. 7**

##### **Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni**

7.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

7.4 Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

7.5 Le azioni sono liberamente trasferibili.

7.6 Le azioni sono nominative sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei

regolamenti applicabili.

7.7 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* in base al relativo regolamento applicabile (*Euronext Access Rule Book*).

#### **Art. 8**

#### **Variazioni del Capitale**

8.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.


Si possono emettere in occasione dell'aumento di capitale azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17.

8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 A carico dei Soci in ritardo nei versamenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione decorrerà l'interesse in ragione annua del cinque per cento fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

8.4 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone le ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 10.

8.5 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende, nelle quali la



M. Lucarelli M. La Cava

società abbia partecipazione.

#### **Art. 9**

##### **Strumenti finanziari**

9.1 L'Assemblea straordinaria può deliberare, con le maggioranze di cui al successivo art. 17, l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di eventuali società controllate, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

9.2 Tali strumenti finanziari non potranno essere imputati a capitale.

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

10.2 Hanno inoltre diritto di recedere i Soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale.

10.3 Il recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità di legge (art. 2437-*bis* codice civile) con rimborso del valore effettivo delle azioni, da determinarsi con i criteri di cui all'art.

2437-ter codice civile.

10.4 Le azioni del Socio recedente saranno offerte in opzione dagli Amministratori agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, solo qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli Amministratori potranno collocarle presso terzi. In caso di mancato collocamento, le azioni del recedente verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società, con utilizzo delle riserve disponibili. In caso d'impossibilità di liquidazione, essendo assenti utili o riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e, se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della società.

#### **Articolo 10-bis**

##### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

10-bis.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

### **TITOLO III**


#### **Assemblee**

##### **Art. 11**

##### **Convocazione**

11.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

11.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere



della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

11.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

## **Art. 12**

### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; ovvero, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

12.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano

astenuiti (anche mediante allegato);

a) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 13**

##### **Intervento - Deliberazioni**

13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.

13.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

13.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

#### **Art. 14**



##### **Modalità di voto**

14.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Art. 15**

##### **Rappresentanza**

15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono



dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei *quorum***

16.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 17**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei *quorum***

17.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

17.3 E' richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale

società per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

#### TITOLO IV

#### Amministrazione

#### Art. 18


#### Organo Amministrativo

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 7 (sette), anche non soci.

18.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed una indennità di fine mandato ovvero un gettone di presenza ai sensi di legge applicabile.

18.3 L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art.



Handwritten signatures of the administrators, including the name M. Scalfi.

148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.4 L'azionista che (i) sia una persona giuridica, con soci persone fisiche, holding di investimenti in aziende e imprese operative, (ii) titolare di un numero di azioni con diritto di voto non inferiore a 200.000 (duecentomila) e (iii) che le posseda in via continuativa da non meno di 18 (diciotto) mesi, ha il diritto diverso di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione (la "lista"). Nel caso l'assemblea dei soci voti un'altra lista di candidati, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i candidati espressi dalla suddetta "lista" e nel caso venga eletto solo un consigliere dalla predetta "lista" questo prenderà la funzione di Amministratore Delegato.

18.5 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.6 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

18.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,

sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

18.8 Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto in ordine al diritto diverso di cui all'art. 18.4 e che almeno uno dei componenti è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

18.9 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.


#### **Art. 19**

##### **Cariche sociali**

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Può altresì nominare un amministratore delegato.

19.2 La delega sarà rilasciata in conformità a quanto disposto dalla legge, in particolare non



potranno essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'Assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e/o di scissione. All'atto della nomina, o successivamente, saranno determinati i poteri delegati.

19.3 L'amministratore delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori potranno chiedere in qualsiasi momento all'amministratore delegato tutte le informazioni relative alla gestione della società, ritenute utili o necessarie.

19.4 Il Consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

## **Art. 20**

### **Riunioni del Consiglio**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

20.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il voto; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

20.3 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega, fermo restando il disposto dell'art. 2391 codice civile.

20.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice Presidente, oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 21**

##### **Deliberazioni del Consiglio**

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.


21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.4 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e/o dal segretario della riunione.

#### **Art. 22**

##### **Poteri del Consiglio**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto



riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

22.2 Spetta, inoltre, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- . il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- . l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- . la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* ultimo comma Codice Civile;
- . l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o comunque di strumenti finanziari di debito, anche destinati alla emissione su piattaforme per la raccolta di capitali tramite portali on-line e/o alla negoziazione in mercati, restando necessaria la preventiva delega dell'assemblea straordinaria per l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del Codice Civile.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza legale**

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio.

23.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **TITOLO V**

##### **Controllo della società**

## **Art. 24**

### **Sindaci e Revisori**

24.1 Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e, nello svolgimento delle sue funzioni, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La Società potrà in ogni caso autorizzare i Sindaci a valersi di ausiliari ai sensi dell'art. 2403-bis, 4° comma Codice Civile, affidando le relative incombenze a singoli professionisti o società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

24.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed il Presidente del Collegio è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

24.3 Tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

24.4 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis 1° comma Codice Civile.

Qualora la società dovesse ricorrere al mercato del capitale di rischio, la nomina potrà essere affidata solo ad una società di revisione.

24.6 La revisione legale dei conti, ove ricorrono i presupposti, potrà essere assegnata al Collegio Sindacale.

## **Art. 25**

### **Nomina e Retribuzione**

25.1 La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'M. Scalfi'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'M. Scalfi' followed by a second name, possibly 'M. Scalfi' again, though it is less legible. There are some scribbles and a horizontal line under the second signature.

di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

25.2 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

25.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

25.4 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

25.5 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

25.6 In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.


25.7 I sindaci, dal momento dell'accettazione della carica, non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dalla normativa vigente applicabile per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

25.8 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

25.9 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

## TITOLO VI

### Bilancio ed utili



Three handwritten signatures are present below the title. The first signature on the left is written in dark ink. The second signature in the middle is written in a lighter ink. The third signature on the right is written in dark ink and appears to be 'M. La Capi' with a second line of text below it that is partially obscured.

## **Art. 26**

### **Esercizio Sociale**

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

## **Art. 27**

### **Ripartizione degli utili**

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari.

## **Art. 28**

### **Finanziamento della Società**

28.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

28.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 Codice Civile.

28.3 La società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

## **Art. 29**

### **Scioglimento**

29.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

29.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

### **Art. 30**

#### **Competenza giurisdizionale**

30.1 La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede legale.

### **Art. 31**

#### **Rinvio alle norme di legge**

31.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

31.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.



*M. Laccari*  
*M. Laccari* *Amministratore* *procuratore*

## Allegato B alla Relazione Modifiche Statutarie

### STATUTO

#### TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione

##### Art. 1

###### Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata

"innovative-RFK S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

1.2 La società potrà essere denominata in breve anche I-RFK S.p.A.

##### Art. 2

###### Oggetto

ha formattato: Non Evidenziato

2.1 La società ha per oggetto in via principale lo svolgimento delle seguenti attività, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni, concessioni e visti prescritti dalle vigenti leggi:

- servizi di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale e precisamente: di consulenza gestionale e direzionale, in materia di politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, di sviluppo e ristrutturazione aziendale; servizi di consulenza in materia di gestione del marketing; il tutto con particolare riguardo alle start-up e PMI innovative;

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, in particolare con riferimento alle start-up e PMI innovative, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile, quale altra società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative (ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera f del Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016) e PMI Innovative (anche ai sensi del DM dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019), al solo fine di conseguire gli scopi sociali

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

delle società partecipate e con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo delle società partecipate attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali. Nello svolgimento della predetta attività la società non è tenuta al rispetto di alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società partecipate.

- organizzazione di corsi di formazione professionale per enti e privati;


- servizi elaborazione e gestione dati statistici, per conto di enti e privati.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente, e con l'espressa esclusione delle attività riservate.

2.2 La società può compiere, in Italia e all'estero, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - incluse quella di gestione collettiva del risparmio)-, e quindi, al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e cioè tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;



- prestare avalli e fidejussioni e ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia.

**2.3** La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione e/o da ogni altro ente o Istituto di diritto pubblico.

#### **Art. 3**

##### **Sede**

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

3.4 Potranno essere istituite o soppresse, all' estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

#### **Art. 5**

##### **Domiciliazione**

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa

riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, del Sindaco e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

## TITOLO II

### Capitale - Azioni

#### Art. 6

##### Misura del Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 8.791.520,00 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi virgola zero zero), diviso in n. 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

6.2 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo



sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova

emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettere), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e



il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (1) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Two handwritten signatures in black ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

#### **Art. 7**

##### **Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni**

- 7.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.
- 7.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.4 Ciascuna azione dà diritto ad un voto.
- 7.5 Le azioni sono liberamente trasferibili.
- 7.6 Le azioni sono nominative sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 7.7 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* in base al relativo regolamento applicabile (*Euronext Access Rule Book*).

#### **Art. 8**

##### **Variazioni del Capitale**

- 8.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
- Si possono emettere in occasione dell'aumento di capitale azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto e con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17.
- 8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
- 8.3 A carico dei Soci in ritardo nei versamenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione

decorrerà l'interesse in ragione annua del cinque per cento fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

8.4 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone le ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 10.

8.5 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

#### **Art. 9**

##### **Strumenti finanziari**

9.1 L'Assemblea straordinaria può deliberare, con le maggioranze di cui al successivo art. 17, l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di eventuali società controllate, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.


9.2 Tali strumenti finanziari non potranno essere imputati a capitale.

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', written in a cursive style.

- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari;

10.2 Hanno inoltre diritto di recedere i Soci in genere nelle ipotesi di cui all'art. 24 comma 1-lett. o) dell'attuale Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* Adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020 ed i soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale ed i soci ~~Soci in genere~~ nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) dell'attuale Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020, per tre anni dalla conclusione dell'offerta sul portale (o per il diverso termine risultante in seguito dalla suddetta normativa applicabile).

Codice campo modificato

ha formattato: Evidenziato

10.3 Il recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità di legge (art. 2437-*bis* codice civile) con rimborso del valore effettivo delle azioni, da determinarsi con i criteri di cui all'art. 2437-*ter* codice civile.

10.4 Le azioni del Socio recedente saranno offerte in opzione dagli Amministratori agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, solo qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli Amministratori potranno collocarle presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del recedente verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società, con utilizzo delle riserve disponibili.

In caso d'impossibilità di liquidazione, essendo assenti utili o riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e, se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della società.

#### **Articolo 10-bis**

##### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

10-bis.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

##### **Art. 11**


##### **Convocazione**

11.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

11.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and appears to be a second name or a confirmation mark.

giorni.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

11.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; ovvero, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

12.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 13**

##### **Intervento - Deliberazioni**

13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle

assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.

13.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

13.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di voto**

14.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.


#### **Art. 15**

##### **Rappresentanza**

15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Deisig' followed by a flourish.

15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei *quorum***

16.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 17**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei *quorum***

17.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

17.3 E' richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) l'emissione di azioni privilegiate.

#### TITOLO IV

##### Amministrazione

##### Art. 18

##### Organo Amministrativo


18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 7 (sette), anche non soci.

18.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed una indennità di fine mandato ovvero un gettone di presenza ai sensi di legge applicabile.

18.3 L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.4 L'azionista che (i) sia una persona giuridica, con soci persone fisiche, holding di investimenti in aziende e imprese operative, (ii) titolare di un numero di azioni con diritto di voto non inferiore a 200.000 (duecentomila) e (iii) che le posseda in via continuativa da non meno di 18 (diciotto) mesi, ha il diritto diverso di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione (la "lista"). Nel caso l'assemblea dei soci voti un'altra lista di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Scarpini', followed by a second, less legible signature.

candidati, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i candidati espressi dalla suddetta "lista" e nel caso venga eletto solo un consigliere dalla predetta "lista" questo prenderà la funzione di Amministratore Delegato.

18.5 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.6 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

18.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

18.8 Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e

secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto in ordine al diritto diverso di cui all'art. 18.4 e che almeno uno dei componenti è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

18.9 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decede dalla carica.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Pertanto, qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

#### **Art. 19**

##### **Cariche sociali**


19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Può altresì nominare un amministratore delegato.

19.2 La delega sarà rilasciata in conformità a quanto disposto dalla legge, in particolare non potranno essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'Assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e/o di scissione.

All'atto della nomina, o successivamente, saranno determinati i poteri delegati.

19.3 L'amministratore delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua



prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori potranno chiedere in qualsiasi momento all'amministratore delegato tutte le informazioni relative alla gestione della società, ritenute utili o necessarie.

19.4 Il Consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

#### **Art. 20**

##### **Riunioni del Consiglio**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

20.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il voto; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

20.3 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega, fermo restando il disposto dell'art. 2391 codice civile.

20.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice Presidente,

oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 21**

##### **Deliberazioni del Consiglio**

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.4 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e/o dal segretario della riunione.

#### **Art. 22**

##### **Poteri del Consiglio**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

22.2 Spetta, inoltre, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- . il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- . l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;



. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* ultimo comma Codice Civile;

. l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o comunque di strumenti finanziari di debito, anche destinati alla emissione su piattaforme per la raccolta di capitali tramite portali on-line o/o alla negoziazione in mercati, restando necessaria la preventiva delega dell'assemblea straordinaria per l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del Codice Civile.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza legale**

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio.

23.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **TITOLO V**

##### **Controllo della società**

#### **Art. 24**

##### **Sindaci e Revisori**

24.1 Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e, nello svolgimento delle sue funzioni, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La Società potrà in ogni caso autorizzare i Sindaci a valersi di ausiliari ai sensi dell'art. 2403-*bis*, 4° comma Codice Civile, affidando le relative incombenze a singoli professionisti o società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

24.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed il Presidente del Collegio è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

24.3 Tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

24.4 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-*bis* 1° comma Codice Civile.

Qualora la società dovesse ricorrere al mercato del capitale di rischio, la nomina potrà essere affidata solo ad una società di revisione.


24.6 La revisione legale dei conti, ove ricorrono i presupposti, potrà essere assegnata al Collegio Sindacale.

#### **Art. 25**

##### **Nomina e Retribuzione**

25.1 La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

25.2 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto,



rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

25.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

25.4 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti

e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

25.5 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

25.6 In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.

25.7 I sindaci, dal momento dell'accettazione della carica, non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dalla normativa vigente applicabile per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

25.8 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

25.9 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 26**

### **Esercizio Sociale**

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 27**

### **Ripartizione degli utili**

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:



- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari.

#### **Art. 28**

##### **Finanziamento della Società**

28.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

28.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 Codice Civile.

28.3 La società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto.

#### **TITOLO VII**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art. 29**

##### **Scioglimento**

29.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

29.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 30**

**Competenza giurisdizionale**

30.1 La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede legale.

**Art. 31.**

**Rinvio alle norme di legge**

31.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

31.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.

*M. Laip...*  *M...*

Allegato C del n. 18.470/7.028 di rep.

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione

##### Art. 1

###### Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata  
"innovative-RFK S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

1.2 La società potrà essere denominata in breve anche i-RFK S.p.A.

##### Art. 2

###### Oggetto

2.1 La società ha per oggetto in via principale lo svolgimento delle seguenti attività, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni, concessioni o visti prescritti dalle vigenti leggi:

- servizi di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale e precisamente: di consulenza gestionale e direzionale, in materia di politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, di sviluppo e ristrutturazione aziendale; servizi di consulenza in materia di gestione del marketing; il tutto con particolare riguardo alle *start-up* e PMI innovative;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, in particolare con riferimento alle *start-up* e PMI innovative, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile, quale altra società di capitali che investe prevalentemente in *start-up* innovative (ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera f del Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016) e PMI Innovative (anche ai sensi del DM dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019), al solo fine di conseguire gli scopi sociali delle società partecipate e con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo delle società partecipate attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali. Nello svolgimento della predetta attività la società non è tenuta al rispetto di alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società partecipate.

- organizzazione di corsi di formazione professionale per enti e privati;

- servizi elaborazione e gestione dati statistici, per conto di enti e privati.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente e con l'espressa esclusione delle attività riservate.

2.2 La società può compiere, in Italia e all'estero, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - incluse quelle di gestione collettiva del risparmio), e quindi, al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- prestare avalli e fidejussioni e ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia.

2.3 La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione e/o da ogni altro ente o Istituto di diritto pubblico.

### **Art. 3**

#### **Sede**

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

3.4 Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 4**

#### **Durata**

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

### **Art. 5**

#### **Domiciliazione**

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Azioni**

#### **Art. 6**

#### **Misura del Capitale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 8.791.520,00 (ottomilionisettescentonovantunomilacinquecentoventi virgola zero zero), diviso in n. 8.791.520 (ottomilionisettescentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

6.2 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

- a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni

ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di

emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

#### **Art. 7**

##### **Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni**

7.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

7.4 Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

7.5 Le azioni sono liberamente trasferibili.

7.6 Le azioni sono nominative sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

7.7 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* in base al relativo regolamento applicabile (*Euronext Access Rule Book*).

#### **Art. 8**

##### **Variazioni del Capitale**

8.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Si possono emettere in occasione dell'aumento di capitale azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17.

8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 A carico dei Soci in ritardo nei versamenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione decorrerà l'interesse in ragione annua del cinque per cento fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

8.4 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone le ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 10.

8.5 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

#### **Art. 9**

##### **Strumenti finanziari**

9.1 L'Assemblea straordinaria può deliberare, con le maggioranze di cui al successivo art. 17, l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di eventuali società controllate, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

9.2 Tali strumenti finanziari non potranno essere imputati a capitale.

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari;

10.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale ed i soci nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020, per tre anni dalla conclusione dell'offerta sul portale (o per il diverso termine risultante in seguito dalla suddetta normativa

applicabile).

10.3 Il recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità di legge (art. 2437-*bis* codice civile) con rimborso del valore effettivo delle azioni, da determinarsi con i criteri di cui all'art. 2437-*ter* codice civile.

10.4 Le azioni del Socio recedente saranno offerte in opzione dagli Amministratori agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, solo qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli Amministratori potranno collocarle presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del recedente verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società, con utilizzo delle riserve disponibili.

In caso d'impossibilità di liquidazione, essendo assenti utili o riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e, se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della società.

#### **Articolo 10-*bis***

##### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

10-*bis*.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

##### **Art. 11**

##### **Convocazione**

11.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

11.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

11.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

##### **Art. 12**

##### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; ovvero, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

12.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Art. 13**

#### **Intervento - Deliberazioni**

13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.

13.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

13.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

### **Art. 14**

#### **Modalità di voto**

14.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

### **Art. 15**

#### **Rappresentanza**

15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei *quorum***

16.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 17**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei *quorum***

17.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

17.3 E' richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

#### **TITOLO IV**

##### **Amministrazione**

#### **Art. 18**

##### **Organo Amministrativo**

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 7 (sette), anche non soci.

18.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed una indennità di fine mandato ovvero un gettone di presenza ai sensi di legge applicabile.

18.3 L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.4 L'azionista che (i) sia una persona giuridica, con soci persone fisiche, holding di

investimenti in aziende e imprese operative, (ii) titolare di un numero di azioni con diritto di voto non inferiore a 200.000 (duecentomila) e (iii) che le posseda in via continuativa da non meno di 18 (diciotto) mesi, ha il diritto diverso di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione (la "lista"). Nel caso l'assemblea dei soci voti un'altra lista di candidati, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i candidati espressi dalla suddetta "lista" e nel caso venga eletto solo un consigliere dalla predetta "lista" questo prenderà la funzione di Amministratore Delegato.

18.5 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.6 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

18.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

18.8 Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto in ordine al diritto diverso di cui all'art. 18.4 e che almeno uno dei componenti è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

18.9 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

## Art. 19

### Cariche sociali

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Può altresì nominare un amministratore delegato.

19.2 La delega sarà rilasciata in conformità a quanto disposto dalla legge, in particolare non potranno essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'Assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e/o di scissione.

All'atto della nomina, o successivamente, saranno determinati i poteri delegati.

19.3 L'amministratore delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori potranno chiedere in qualsiasi momento all'amministratore delegato tutte le informazioni relative alla gestione della società, ritenute utili o necessarie.

19.4 Il Consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

#### **Art. 20**

##### **Riunioni del Consiglio**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

20.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il voto; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

20.3 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega, fermo restando il disposto dell'art. 2391 codice civile.

20.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice Presidente, oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 21**

##### **Deliberazioni del Consiglio**

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di

formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.4 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e/o dal segretario della riunione.

#### **Art. 22**

##### **Poteri del Consiglio**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

22.2 Spetta, inoltre, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- . il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- . l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- . la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter ultimo comma Codice Civile;
- . l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o comunque di strumenti finanziari di debito, anche destinati alla emissione su piattaforme per la raccolta di capitali tramite portali on-line e/o alla negoziazione in mercati, restando necessaria la preventiva delega dell'assemblea straordinaria per l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza legale**

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio.

23.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **TITOLO V**

##### **Controllo della società**

#### **Art. 24**

##### **Sindaci e Revisori**

24.1 Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e, nello svolgimento delle sue funzioni, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La Società potrà in ogni caso autorizzare i Sindaci a valersi di ausiliari ai sensi dell'art.

2403-bis, 4° comma Codice Civile, affidando le relative incombenze a singoli professionisti o società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

24.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed il Presidente del Collegio è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

24.3 Tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

24.4 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis 1° comma Codice Civile.

Qualora la società dovesse ricorrere al mercato del capitale di rischio, la nomina potrà essere affidata solo ad una società di revisione.

24.6 La revisione legale dei conti, ove ricorrono i presupposti, potrà essere assegnata al Collegio Sindacale.

## **Art. 25**

### **Nomina e Retribuzione**

25.1 La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

25.2 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

25.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come

non presentate.

25.4 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

25.5 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

25.6 In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.

25.7 I sindaci, dal momento dell'accettazione della carica, non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dalla normativa vigente applicabile per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

25.8 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

25.9 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 26**

### **Esercizio Sociale**

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 27**

### **Ripartizione degli utili**

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari.

#### **Art. 28**

### **Finanziamento della Società**

28.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

28.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del

rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 Codice Civile.

28.3 La società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 29**

##### **Scioglimento**

29.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

29.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 30**

##### **Competenza giurisdizionale**

30.1 La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede legale.

#### **Art. 31**

##### **Rinvio alle norme di legge**

31.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

31.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.

F.to Massimo Laccisaglia

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)



